

**COMUNE DI PRESEZZO**  
PROVINCIA DI BERGAMO

# **Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 20 IN DATA 25/05/2018

MODIFICATO con Deliberazione di Consiglio Comunale n. in data 18/06/2021

## **TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1.1 - Campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i, nel seguito denominato Testo Unico Ambientale, della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014 nel seguito denominato Piano Regionale, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.
2. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del Testo Unico Ambientale.
3. Esso disciplina altresì al Titolo 4 la gestione di materiali che non siano ancora rifiuti e altre forme di prevenzione della produzione dei rifiuti.
4. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:
  - a. per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
  - b. per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1.3 e 1.5, all'interno del territorio comunale di Presezzo.
5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento comunale per l'applicazione del corrispettivo sui rifiuti e sui servizi, per quanto applicabili.

### **Art.1.2 - Forma di gestione**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
2. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.

### **Art.1.3 - Principi generali**

1. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata dal presente regolamento ed è condotta:
  - a. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità,
  - b. in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato,
  - c. secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, al fine di assicurare:
    - i. la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani,
    - ii. una efficace protezione della salute degli organismi viventi,
    - iii. la tutela dell'ambiente e del paesaggio,
    - iv. il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane.
2. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

### **Art.1.4 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con, eventuale, suddivisione in zone del territorio comunale;
- b. le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a smaltimento;
- c. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti solidi urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;
- d. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente;
- f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e dallo smaltimento;
- g. le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
- h. le modalità di gestione del Centro di Raccolta comunale;
- i. alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico, la disciplina delle ecofeste
- j. il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

#### **Art.1.5 -Finalità e Obiettivi**

1. Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PRGR entro il 2020 (65% di Raccolta Differenziata a livello comunale, il contenimento della produzione di rifiuto totale e l'adozione del Modello Omogeneo di Gestione definito nel Piano Regionale) rendono necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate, tra cui la frazione organica dei rifiuti e l'indifferenziato residuale.
2. In Regione Lombardia è di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi impurità e scarti.
3. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia ed alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.
4. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i Cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

#### **Art. 1.6 -Classificazione dei Rifiuti**

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall'art. 183 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. I rifiuti sono classificati:

- a. secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
- b. secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D.Lgs.152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D.Lgs.152/2006; i citati allegati L-quater ed L-quinquies sono riportati all'Allegato 1 al presente Regolamento;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
- g. provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, f.

Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs.152/2006;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs.152/2006 (rifiuti urbani);
- i. i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che presentano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del Testo Unico Ambientale.

## Art. 1.7 -Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del Testo Unico Ambientale, che si intendono qui integralmente assunte, ai fini del presente regolamento sono riportate le seguenti:

- A. **Centro di Raccolta (CdR):** area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 e s.m.i.;
- B. **Centro di Raccolta Mobile (CdRM):** automezzi appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni;
- C. **Centro del riutilizzo:** locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come "preparazione per il riutilizzo". La gestione economica del centro e dei beni gestiti è di responsabilità del Gestore del centro stesso. Nel caso il gestore volesse o avesse

- l'obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal gestore stesso;
- D. **Compostiera:** contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
- E. **Conferimento (Modalità di):** le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto;
- F. **Cernita preliminare:** una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione;
- G. **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- i. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  - ii. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  - iii. il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - iv. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
  - v. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- H. **Riciclaro:** documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:
- i. le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;
  - ii. le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di RU;
- I. **Ecofeste:** manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti (stoviglie lavabili, acqua in brocca) ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni riciclabili;
- J. **Frazione secca (o residua):** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa;
- K. **Frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;
- L. **Gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- M. **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.  
 Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:
- Imballaggio primario o imballaggio per la vendita:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe, .. );

**Imballaggio secondario o imballaggio multiplo:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, etc.); **Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci, etc.), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

- N. **Punto di raccolta:** luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nel riciclaro;
- O. **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico e l'avvio a recupero;
- P. **Raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e vetro o plastica e lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- Q. **Spazzamento stradale:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve;
- R. **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- S. **Utenza del servizio:** sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le Utenze Non Domestiche (comunità, attività commerciali, artigianali, agricole e industriali, professionali, associazioni, banche, negozi particolari, ecc...);
- T. **Utenza Domestica singola:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;
- U. **Utenza Domestica condominiale:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo.

2. Ai fini del presente regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato:

**A. Rifiuti Urbani da Utenza Domestica:**

- a. **Frazione secca** (o residua): rifiuti di cui all'art. 1.7, comma 1 lett. J) del presente regolamento;
- b. **Frazione umida:** rifiuti di cui all'art. 1.7, comma 1 lett. k) del presente regolamento;
- c. **Rifiuti Ingombranti e RAEE:** rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito della frazione secca. In particolare sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), tra gli altri, i frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche qualora esclusivamente prodotti da utenze domestiche;
- d. **Frazione Vegetale:** rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc..) proveniente sia da abitazioni civili che da attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali;
- e. **Rifiuti cimiteriali:** rifiuti di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite idoneamente confezionati;
- f. **Rifiuti Urbani Pericolosi:** sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". I RUP più conosciuti sono i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori al Pb. Sono altresì RUP, ad esempio, i rifiuti costituiti, o contaminati, da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi"

- nonché i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- g. **Frazione differenziata - carta e cartone:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni e di imballi di cartone, imballi in tetrapak ecc. prodotta in ambito domestico;
  - h. **Frazione differenziata –imballaggi in vetro:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, vasetti, ecc. prodotta in ambito domestico;
  - i. **Frazione differenziata – imballaggi metallici:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da barattoli, lattine, tappi di bottiglie in metallo, ecc. prodotta in ambito domestico;
  - j. **Frazione differenziata - imballaggi in plastica:** è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri, ecc. prodotta in ambito domestico;
  - k. **Frazione pannoloni - pannolini:** è la frazione conferita in modo indifferenziato, eventualmente separato dalla frazione secca residua dei RU al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento confacenti alle specificità del rifiuto;
  - l. **Altri rifiuti:** altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta o alla Piattaforma quali l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità di inerti (come definite dal regolamento del Centro di Raccolta e dalla ulteriore normativa applicabile), scarti tessili e vestiti usati, pneumatici usurati, nonché eventuali sottofrazioni derivanti da cernita preliminare di materiali ingombranti costituiti da metallo o legno.
- B. **Rifiuti Urbani Esterni:** sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani.

#### **Art. 1.8 -Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani**

ABROGATO

#### **Art. 1.9 -Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari**

ABROGATO

#### **Art. 1.10 -Rifiuti cimiteriali**

1. Sono ex legge rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
  - a. ordinaria attività cimiteriale;
  - b. esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
  - a. fiori secchi;
  - b. corone funebri;
  - c. carta;
  - d. ceri e lumini;
  - e. materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
  - f. materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.
3. Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.
4. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:
  - a. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
  - b. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
  - c. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
  - d. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
  - e. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
6. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal

Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere.

7. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recintata scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".

8. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.

9. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

10. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 4 a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.

#### **Art. 1.11 -Attività di competenza del Comune**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento, che prescrive le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti.

2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovranno avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.

3. Le attività inerenti al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

4. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono tutte le attività di rappresentanza, direzione e controllo verso il Gestore e di informazione nei confronti della Cittadinanza, nonché la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti.

#### **Art. 1.12 -Ordinanze contingibili e provvedimenti**

1. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:

- a. l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti;
- b. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
- c. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
- d. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- e. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal Comando di Polizia Locale.

#### **Art. 1.13 -Attività di competenza del Gestore del servizio**

1. Sono di competenza del Gestore le seguenti attività:

- a. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento della frazione secca (residua) dei rifiuti urbani,
- b. Servizio di raccolta, trasporto a recupero della frazione umida (organico domestico) dei rifiuti urbani;
- c. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti Ingombranti e RAEE dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio a carattere pubblico a prenotazione;
- d. Servizio di raccolta, trasporto dal Centro comunale di Raccolta agli impianti di trattamento della frazione vegetale dei rifiuti urbani;
- e. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi;



- f. Servizio di raccolta, trasporto a recupero delle frazioni differenziate (Carta, Imballaggi in vetro, e Imballaggi metallici, Imballaggi in plastica, ecc.) dei rifiuti urbani;
- g. Gestione e controllo del Centro di Raccolta comunale, nel rispetto della normativa applicabile, ove la gestione dello stesso non sia attribuito dal Comune ad altro soggetto diverso dal Gestore delle raccolte;
- h. Gestione e controllo del Centro del Riutilizzo, qualora istituito, nel rispetto della normativa applicabile, ove la gestione dello stesso non sia attribuito dal Comune ad altro soggetto diverso dal Gestore delle raccolte;
- i. Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti;
- j. Servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili;
- k. Servizio di prelievo, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali, qualora previsto;
- l. Verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità.
- m. Informazione sulle modalità di svolgimento del servizio ed educazione ambientale per la Cittadinanza e per le scuole, in sinergia con il Comune.

2. Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalla legge.

3. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza ed ai parametri soggetti a rimborso

4. Il Gestore prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio comunicandolo al Comune.

5. Il Gestore provvede alla redazione e stampa del calendario annuale indicante tutte le informazioni (possibilmente multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite. Lo stesso è preventivamente approvato dal Comune.

6. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza mensile, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia *con la percentuale di raccolta differenziata*.

7. Il Gestore è tenuto a fornire e supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione Comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Amministrazione Provinciale (ORSO e MUD) e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.

Il Gestore, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, partecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Per questo possono essere previste, in sede di Appalto o contratto di servizio, penali a carico del Gestore in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

#### **Art. 1.14 -Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini Sociali**

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

2. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di convenzione con il Comune. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:

- a. le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
- b. le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
- c. i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.

3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. Non è consentito procedere all'attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con il Comune ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. Tali associazioni nella effettuazione della attività autorizzata sono tenute a:
  - a. garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;
  - b. asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;
  - c. pulire immediatamente la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasferimento;
  - d. inoltrare mensilmente, al Comune, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i luoghi di destinazione per l'attività di recupero;
  - e. documentare ed illustrare al Comune, annualmente, i progetti sociali finanziati attraverso i proventi dell'attività di recupero dei rifiuti;
  - f. dimostrare di essere in posizione regolare rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni per il tipo di servizio da svolgersi.

#### **Art. 1.15 -Informazione**

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune in sinergia col Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
  - a. a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
  - b. a realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati. Il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.
3. Almeno annualmente l'Amministrazione verificherà la validità dell'opera svolta attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.

#### **Art. 1.16 -Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto)**

1. Compete ai produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani il conferimento dei rifiuti secondo le modalità differenziate e le tempistiche previste dal Comune.
2. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
3. Per motivi di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi devono essere esposti la sera precedente la raccolta dopo le ore 19.00 e i contenitori svuotati devono essere ritirati nella stessa giornata della raccolta.
4. È assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.
5. È vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel Comune, utilizzare i servizi e contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo, per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del Comune di Presezzo da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc., l'utilizzo dei cestini stradali.
6. È vietato, da parte di chiunque, utilizzare cestini getta carta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti

sul territorio comunale.

7. E' vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).

8. È vietato abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico volantini pubblicitari e di informazione.

9. È vietata ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini dei rifiuti conferiti.

10. È vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere chiuse a cura dei proprietari.

11. E' vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.

12. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.

13. In caso di inadempienza ai divieti di cui al presente articolo, allorché sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o per il semplice ripristino del pubblico decoro, si procede avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui al Testo Unico Ambientale.

## **TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI**

### **Art. 2.1 -Forme di gestione sovracomunale**

1. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.

2. Qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato congiuntamente ad altri Comuni, sarà cura del soggetto gestore mettere in atto le necessarie operazioni di pesatura parziale del carico per poter attribuire e registrare correttamente la distribuzione dei pesi.

3. Il gestore del servizio di raccolta non può mescolare i rifiuti urbani con quelli raccolti in altro Comune.

### **Art. 2.2 -Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi**

1. Sul territorio del Comune di Presezzo è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Il Comune di Presezzo stabilisce di adottare un sistema più capillare possibile per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ai fini di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e dal Piano Regionale vigente.

3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è garantito in tutto il territorio comunale.

4. Si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio (Vedasi allegato 1). Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

5. Qualora le caratteristiche di alcune strade siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di rifiuti al punto accessibile più vicino.

6. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà tarata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dal Gestore.

7. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, bidoni carrellati e non, i secchi o secchielli, i sacchi e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti di qualsiasi dimensione.

### **Art. 2.3 -Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti**

1. i contenitori sono:

- a. **pubblici**, se collocati dal gestore su area di pubblico passaggio o accessibile al pubblico;
- b. **assegnati all'utenza** (singola o collettiva), quindi collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta; tali contenitori a loro volta possono essere:
- c. **riutilizzabili**;
- d. **a consumo e a perdere**.

2. I contenitori e gli eventuali sacchi sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune.
3. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti per ogni tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.
4. Tutti i contenitori devono essere tenuti puliti e in buono stato, fatta salva la normale usura.
5. Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori di proprietà dell'utenza; negli altri casi è necessario comunque ottenere il consenso preventivo all'utilizzo da parte del Comune/Gestore.
6. Per singole attività o condomini costituiti da più di sei (6) unità abitative il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato dal gestore. Per le unità familiari singole o condomini fino a sei (6) unità abitative il conferimento viene effettuato in contenitori monofamiliari. I contenitori rigidi di capacità superiore ai 25 kg. dovranno essere carrellati e dotati dell'apposito gancio per il ribaltamento automatico.
7. In caso di furto dei contenitori assegnati, la richiesta di reintegro della fornitura deve essere accompagnata da dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
8. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati nelle aree private o di pertinenza, quelli pubblici sono collocati dal Gestore, previo parere del Servizio di Polizia Locale, sulle aree di pubblico passaggio.

Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.

9. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
10. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile.

#### **Art. 2.4 -Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei Rifiuti**

1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:
  - a. per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi.
  - b. per la raccolta dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432.
  - c. i cartoni devono essere conferiti ben piegati e legati in modo da ridurre al minimo l'ingombro;
  - d. per i rifiuti ingombranti ed i RAEE è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale; od usufruendo del servizio di prelievo domiciliare a pagamento con prenotazione obbligatoria, ove attivo; in tal caso il conferimento è effettuato nelle posizioni indicate dal Gestore e comunque sulla pubblica via;
  - e. il conferimento di ogni frazione differenziata dovrà avvenire mediante posizionamento su fronte stradale adiacente al civico dell'Utenza; il conferimento deve avvenire a partire dalle ore 19.00 del giorno antecedente il ritiro e comunque entro le ore 6.00 del giorno di ritiro, senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto;
  - f. il posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni, sacchi o altri rifiuti sul marciapiede o sulla sede stradale potrà essere verificato, per relativa idoneità, dal Servizio di Polizia Locale; laddove risulti necessario potrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni alternative a cura del Comune;
  - g. la raccolta dei rifiuti conferiti dalla cittadinanza dovrà essere effettuata entro le ore 12,00 per la frazione organica ed entro le 13,00 per le altre tipologie.

- h. eventuali contenitori non a perdere, assegnati all'utenza, dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale dopo lo svuotamento e comunque entro le ore 19.00 del giorno in cui è stato effettuato il servizio di raccolta;
  - i. è fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito;
  - j. il Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta.
  - k. al termine della vuotatura, i contenitori devono essere collocati nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli aperti, sulla carreggiata stradale o in ordine sparso sui marciapiedi.
  - l. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:
    - i. consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta.
    - ii. collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale informativo sul servizio.
    - iii. comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
  - m. per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietato da specifiche normative nazionali, il servizio di raccolta Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) e RAEE professionali, per i quali il produttore dovrà provvedere in conto proprio;
- i RUP dovranno essere consegnati presso il Centro di Raccolta comunale dalle sole utenze domestiche;

- n. per pile e farmaci anche utilizzando gli specifici contenitori dislocati sul territorio.
- o. gli oli alimentari usati dovranno essere conferiti al Centro di Raccolta comunale.
- p. altre tipologie di rifiuto, come in particolare i tessili, i toner, le vernici e gli accumulatori, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferite al Centro di Raccolta comunale.

2. Le frequenze e gli standard minimi del servizio di conferimento e raccolta sono precisati nella tabella riportata al Titolo 3.

3. Ogni contenitore potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto e della volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali.

4. Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario e del conduttore/i solo se le aree garantiscono la possibilità di manovra e di accesso senza chiavi dei mezzi adibiti al servizio di raccolta.

5. La raccolta è effettuata secondo il "modello omogeneo" riportato al capitolo 11.4 del PRGR. I dettagli del modello il territorio di riferimento di questo regolamento sono riportati al Titolo 3.

#### **Art. 2.5 -Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato**

1. Con Deliberazione di G.C. saranno definiti e periodicamente aggiornati i criteri per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato e per la frazione secca (residua) e sono dettagliati i rifiuti ammessi e vietati e le norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori.

2. Gli utenti sono obbligati a rispettare le indicazioni di differenziazione previste dal suddetto allegato.

3. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali, che residuano da processi umani e da processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio, la Giunta Comunale garantirà, con proprio atto, l'aggiornamento delle modalità della raccolta differenziata di cui al precedente comma 1, le cui variazioni saranno rese note alla Cittadinanza mediante il Riciclarario.

#### **Art. 2.6 - Centro di Raccolta Sovracomunale, modalità di gestione e funzionamento.**

1. Il Centro Sovracomunale per la raccolta differenziata è un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dalla D.M. 8 aprile 2008 ed è destinata ad ammassare, stoccare, valorizzare e avviare a recupero/smaltimento le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte delle utenze domestiche, non domestiche, del gestore, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

2. Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale recepisce/definisce – *in accordo con il L'Amministrazione Comunale di Bonate Sopra* - le modalità/accessibilità per il conferimento dei rifiuti, al fine di garantire accumuli di materiali omogenei e la sicurezza degli utenti, con i seguenti criteri: (articolo 3- MODALITA' DI

ACCESSO del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei criteri di accesso ai Centri Comunali di raccolta differenziata in Via delle More) approvato con Delib. C.C. di Bonate Sopra n .8 del 06/03/2017, estratto:

L'accesso al Centro di raccolta di Via delle More, è consentito:

- per le utenze Domestiche, al soggetto iscritto al ruolo comunale per il servizio rifiuti, utilizzando la propria CRS/CNS;

- per le utenze non Domestiche, al soggetto iscritto al ruolo comunale per il servizio rifiuti, utilizzando la nuova tessera card a codice personalizzato rilasciata dall'Ufficio Comunale Ecologia;

Per le sole utenze domestiche, il soggetto iscritto al ruolo comunale per il servizio rifiuti potrà richiedere di attivare altresì l'accesso di n.1 nominativo del nucleo familiare e/o di n. 1 persona dallo stesso incaricata, non titolari di propria utenza, legittimati all'accesso con propria CRS/CNS.

È assolutamente vietato l'accesso al Centro di raccolta da parte dei minori di anni 18 e se minori devono essere accompagnati dai genitori.

3. All'ingresso del Centro di Raccolta sono esposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.

4. È fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura, salvo personale autorizzato.

5. Il Centro di Raccolta viene custodito e presidiato dal Soggetto Gestore, negli orari di apertura, al fine di:

- a. evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- b. evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;

minimizzare il conferimento da parte degli utenti nel contenitore degli Ingombranti, favorendo

- c. quanto più possibile il conferimento differenziato dei rifiuti portati al Centro di Raccolta;
- d. evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente;
- e. sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.
- f. aiutare ad immettere nei contenitori i rifiuti particolarmente voluminosi e/o pesanti, qualora l'utenza ne faccia espressa richiesta;
- g. curare la pulizia delle aree circostanti i contenitori ed i cassoni di raccolta, e del Centro di Raccolta in genere, assicurando che siano mantenute in ogni frangente le migliori condizioni igienico sanitarie possibili;

6. Il personale addetto alla gestione dovrà inoltre:

- a. redigere consuntivi periodici in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati per l'avvio a riciclo dal Centro di Raccolta;
- b. segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;
- c. segnalare agli uffici competenti ogni disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
- d. coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori.

7. È fatto espresso divieto di:

- a. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
- b. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta;
- c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta;
- d. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- e. effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

## **Art. 2.7 -Prima pesatura, Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Testo Unico Ambientale e le condizioni contrattualmente definite.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono conformarsi alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).

3. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati, a cura del Gestore, secondo le seguenti indicazioni:


- a. tutte le frazioni valorizzabili, ad idonei impianti di recupero di materia ovvero agli impianti di ritiro eventualmente messi a disposizione dai Consorzi nazionali obbligatori;
- b. i rifiuti indifferenziati, e i rifiuti di provenienza cimiteriale agli appositi impianti regionali di recupero osmaltimento;
- c. i rifiuti urbani pericolosi ad idonei impianti di riciclo, recupero o smaltimento.


**Art. 2.8 -Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali oprodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche.**

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza.

**TITOLO 3 – LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI**

Le raccolte delle frazioni principali sono effettuate con le modalità riportate nella tabella seguente.

Frazion e	Contenitor e	Modalità e frequenza di raccolta
FORSU	contenitore chiuso da 20-30 l o bidone carrellato da 120 l e comunque adeguati per aggancio e caricamento meccanico.	Domiciliare settimanale. Nel periodo da maggio a settembre la raccolta è 2 volte alla settimana
Carta, cartone, tetrapak	Cartoni a perdere o contenitore dedicato da 30-40 l o carrellato da 120 l e comunque adeguati per aggancio e caricamento meccanico	Domiciliar e, settimanal e
Imballaggi in plastica  <small>La plastica riciclabile si identifica con i seguenti simboli:</small> 	Sacco in plastica trasparente	Domiciliar e, settimanal e
Imballaggi in vetro	Contenitori rigidi dal peso max di 25 kg. Per pesi superiori usare bidoni carrellati da 120 l e comunque adeguati per aggancio e caricamento meccanico	Domiciliar e, settimanal e
Imballaggi metallici	Contenitori rigidi di capienza max 25/30 litri o contenitori carrellati 120 litri e comunque adeguati per aggancio e caricamento meccanico.	Domiciliare, mensile

Indifferenziato	Sacco in plastica con logo del comune	Domiciliare, settimanale
<p>Imballaggi compostabili (piatti, bicchieri, posate) certificati e marchiati con apposito logo: DIN CERTCO</p> 	Nella raccolta della FORSU, previa verifica con l'impianto di compostaggio	Vedi FORSU

### Art. 3.1 -Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani

1. È istituito il conferimento separato dei rifiuti di provenienza alimentare e di modestissime quantità di scarti vegetali (es. fiori recisi) domestici.
2. Negli appositi contenitori devono essere inseriti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida (avanzi di cibo quali bucce di frutta e verdura, ossa, pesce, pasta, riso, filtri di caffè e di tè, gusci di uova, etc., tovaglioli e fazzoletti di carta) senza scarti di plastiche, metalli, inerti, pile, batterie, farmaci o altri rifiuti non compostabili.
3. I rifiuti appartenenti alla frazione umida vengono raccolti a domicilio all'interno di secchielli areati per cucina tramite sacchetti biodegradabili e compostabili certificati e vengono conferiti dal produttore a bordo strada, in appositi secchielli dal peso max di 25 kg. o bidoni carrellati da 120 l, nei giorni definiti nell'Allegato 2.
4. I rifiuti umidi così raccolti verranno trasportati dal Gestore ad impianti di compostaggio per il loro riciclo.

### Art. 3.2 -Carta e cartone

1. La carta pulita, i cartoni e gli imballaggi in tetrapak vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, debitamente ridotti di volume (i cartoni devono essere piegati), confezionati in pacchi legati con spago, conferiti in confezione di cartone a perdere o in ceste da svuotare. I pacchi o i cartoni non devono superare i 25 kg.
2. La carta raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita a cura del produttore a bordo strada nei giorni e secondo le modalità definite nell'Allegato 2.
3. Oltre che con la raccolta a domicilio la carta può anche essere conferita presso il Centro comunale di Raccolta.
4. La carta raccolta verrà conferita a impianti di riciclaggio autorizzati e convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06 o in alternativa conferito a impianti di recupero in regime di libero mercato.

### Art. 3.3-Imballaggi in vetro

1. Il vetro viene raccolto a domicilio, privato dell'eventuale involucro di materiale diverso, in contenitori rigidi di capienza max 25/30 litri, o contenitori carrellati 120 litri e comunque adeguati per aggancio e caricamento meccanico., da collocare a bordo strada nei giorni e secondo le modalità definite nell'Allegato 2.
2. La pulizia e la manutenzione dei contenitori è a carico delle Utenze.
3. È previsto il ritiro col sistema di raccolta porta a porta con l'utilizzo di appositi bidoni carrellati per esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, secondo le modalità definite nell'Allegato 2.
4. Oltre che con la raccolta a domicilio il vetro può anche essere conferito presso il Centro Sovracomunale di Raccolta.
5. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati.

### Art. 3.4 -Imballaggi in plastica

1. La raccolta riguarda gli imballaggi in plastica, alimentari e non alimentari, quali bottiglie, flaconi, vaschette, sacchetti, polistirolo di piccole dimensioni, pellicole film etc.
2. La frazione di imballaggi in plastica deve essere conferita in sacchi di plastica trasparente da collocare a bordo strada nei giorni e secondo le modalità definite nell'Allegato 2.
3. I contenitori per liquidi, prima del loro conferimento, devono essere svuotati da eventuali residui e sciacquati



e, ove possibile, essere schiacciati al fine di ridurre l'ingombro volumetrico.

4. Oltre che con la raccolta a domicilio la frazione di imballaggi in plastica può anche essere conferita presso il Centro di Raccolta.

5. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati.

### **Art. 3.5 - Imballaggi metallici**

1. La raccolta riguarda gli imballaggi metallici quali barattoli di pelati, conserve, caffè, lattine per bevande, scatolette (es. tonno o cibo animali), contenitori olio oliva e semi, coperchi per i vasi di vetro, scatole di dolci, liquori o oggetti- regalo, tappi corona, bombolette spray di prodotti non pericolosi. Non possono essere conferite le bombolette spray di prodotti pericolosi identificati dagli appositi pittogrammi.

2. La frazione di imballaggi metallici deve essere conferita in contenitori rigidi di capienza max 25/30 litri o contenitori carrellati 120 litri e comunque adeguati per aggancio e caricamento meccanico., da collocare a bordo strada nei giorni e secondo le modalità definite nell'Allegato 2.

3. Gli imballaggi devono essere svuotati da eventuali residui e sciacquati.

4. Oltre che con la raccolta a domicilio la frazione di imballaggi metallici può anche essere conferita presso il Centro di Raccolta.

5. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati.

### **Art.3.6 -Indumenti smessi**

1. Gli utenti potranno conferire gli indumenti smessi, ma riutilizzabili, presso gli appositi contenitori dislocati sul territorio a cura di enti/associazioni senza scopo di lucro; potranno essere conferiti anche presso il Centro del Riutilizzo, ove istituito.

2. La vuotatura e la manutenzione di detti contenitori sono a carico dell'ente/associazione che diventerà proprietaria dei materiali conferiti.

3. Gli stracci e gli indumenti in pessimo stato e non più riutilizzabili, possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta comunale.

### **Art.3.7 -Frazione Secca Residua dei Rifiuti Solidi Urbani.**

1. La frazione Secca Residua dei Rifiuti Urbani si ottiene per differenza dopo aver effettuato le separazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata.

2. I rifiuti urbani provenienti dalla frazione secca residua vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti, a cura del produttore, in sacchi appositamente destinati a tale scopo, con sistema di identificazione se previsto, da collocare a bordo strada nei giorni definiti nell'Allegato 2.

3. I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore ad impianti di smaltimento finale autorizzati.

### **Art. 3.8 - Raccolte differenziate presso il Centro di Raccolta comunale**

1. Presso il Centro di Raccolta gli utenti possono conferire i seguenti rifiuti posizionandoli negli appositi contenitori e nel rispetto delle indicazioni del Gestore:

<b>RIFIUTI URBANI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingombranti</li> <li>• Grossi imballaggi in plastica (superiore a litri 5)</li> <li>• Cassette in plastica</li> <li>• Polistirolo</li> <li>• Cellophane</li> <li>• Carta e cartone</li> <li>• Vetro</li> <li>• Imballaggi in vetro</li> <li>• Metalli vari</li> <li>• Imballaggi in acciaio</li> <li>• Alluminio</li> <li>• Legno</li> <li>• Imballaggi in legno</li> <li>• Inerti</li> <li>• Scarti vegetali</li> <li>• Indumenti usati</li> <li>• Olio vegetale</li> <li>• Toner</li> <li>• Plastica dura</li> <li>• Cavi elettrici</li> <li>• Pane</li> </ul>	<b>RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Olio minerale</li> <li>• Pile</li> <li>• Farmaci</li> <li>• Batterie auto</li> <li>• Vernici e smalti</li> <li>• siringhe</li> </ul>	<b>RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• R1: frigoriferi e climatizzatori</li> <li>• R2: lavatrici e forni</li> <li>• R3: TV e monitor</li> <li>• R4: piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche</li> <li>• R5: tubi neon e lampade a bassoconsumo</li> </ul>
---	--	---

2. Nei rifiuti ingombranti (ad esempio: materassi, divani e più in genere quei rifiuti prodotti in via straordinaria che per loro dimensione non possono essere introdotti nel sacco) non possono essere conferiti i rifiuti solidi urbani ordinari.

3. Materiali inerti: possono essere conferiti solo i rifiuti derivanti da attività di piccola manutenzione delle abitazioni private, come lavandini, piastrelle, calcinacci etc., purché prodotti in quantità limitata.

Si provvederà infatti a far depositare alle sole utenze private, volumi corrispondenti ad un massimo di 02 secchi di materiale alla settimana (non sarà quindi possibile effettuare più accessi giornalieri).

Per quanto riguarda le aziende ubicate in territorio di Presezzo invece, esse dovranno provvedere in ogni caso per conto proprio allo smaltimento dei materiali presso discariche autorizzate.

È severamente vietato conferire presso il centro di raccolta qualunque materiale contenente amianto che, secondo precise normative, deve essere smaltito da Ditte specializzate.

Rifiuti vegetali: la raccolta separata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde avviene con conferimento diretto da parte degli utenti presso il Centro di Raccolta. Non potranno essere depositati nel centro di raccolta i residui del taglio del verde eseguito dai manutentori di ditte esterne che operano per conto dell'Amministrazione Comunale e di altre ditte che operano per conto proprio in aree site in Presezzo o al di fuori del comune stesso.

4. Presso i centri in cui si svolge l'attività di ristorazione collettiva, gli oli e i grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti devono essere raccolti in appositi contenitori.

## **TITOLO 4 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

### **Art. 4.1 -Il compostaggio domestico dei rifiuti organici e verdi**

1. L'auto compostaggio (compostaggio domestico) così come definito dall'art. 183 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino.

2. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle Frazione Organica e Verde dei Rifiuti Urbani.

3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di Compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
4. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
  - a. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
  - b. assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
  - c. seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
6. Possono essere compostati i seguenti materiali:
  - a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
  - b. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
  - c. segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
  - d. cenere di combustione di scarti vegetali.
7. E' vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, oli vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.
8. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo all'Ufficio Tributi del Comune per essere inseriti in un apposito elenco.
9. Tali utenti sono monitorati mediante controlli periodici anche ai fini dell'applicazione degli eventuali sgravi sulla TARI.
10. La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo distribuito dall'Ufficio Tributi Comunale dal quale risultano:
  - la richiesta dell'utente di essere iscritto nell'elenco;
  - l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli (se non per le frazioni problematiche) al servizio pubblico di gestione;
  - il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;
  - la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione comunale.
11. Gli utenti iscritti in tale elenco possono beneficiare di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di tariffa, secondo quanto disposto dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).  
Parte I - Tassa sui rifiuti (TARI).

#### Art. 4.2 -Mense scolastiche con dotazioni lavabili

1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta a livello comunale ed innalzare lo standard qualitativo del servizio offerto, le mense scolastiche comunali sono dotate, previo verifica di fattibilità tecnico funzionale, di lavastoviglie industriali e di stoviglie lavabili.  
Dalla messa in servizio delle citate e adeguate attrezzature, gli alimenti ed i cibi saranno serviti con stoviglie lavabili (piatti, bicchieri, posate), che il personale addetto provvederà a lavare a fine servizio, nel rispetto delle norme di igiene.
2. Le condizioni di cui al punto precedente sono subordinate alla positiva verifica di fattibilità per le attrezzature e gli spazi dedicati, ed alla definizione delle modalità e correlate condizioni contrattuali per il servizio.
3. Previa verifica della qualità chimica e microbiologica e della gradevolezza organolettica dell'acqua potabile in uscita dal rubinetto della mensa, presso le mense scolastiche, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, viene servita acqua potabile in brocche riutilizzabili.
4. Ove non ancora attiva sarà altresì istituita la raccolta differenziata degli scarti alimentari e degli altri

rifiuti prodotti all'interno delle mense scolastiche.

#### **4.3 -II Centro Comunale di Riutilizzo**

Ai sensi dell'art 180 bis del Testo unico ambientale potrà essere individuato uno spazio, presso il Centro di Raccolta o in altro spazio appositamente individuato, per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Potrà altresì essere individuata un'apposita area adibita al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e raccolta di beni riutilizzabili. oltre ad uno spazio dedicato alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

Le utenze che dispongano di beni e oggetti funzionanti, ancora in buono-ottimo stato potranno consegnarli agli addetti del Centro del Riutilizzo, anziché conferirli in uno dei contenitori presenti nel Centro di Raccolta comunale, sottraendoli alla qualifica di rifiuto ovvero all'avvio a recupero/smaltimento.

Gli oggetti consegnati al Centro del Riutilizzo, previa valutazione di idoneità da parte del personale responsabile, verranno iscritti sul Registro del Riutilizzo, debitamente catalogati per tipologie merceologiche ed esposti ordinatamente negli spazi da cui potranno essere prelevati gratuitamente da altri Utenti, che li reputino utili per ulteriore utilizzo personale.

Sarà facoltà del personale del Centro del Riutilizzo rifiutare alcuni oggetti e beni ritenuti non rispondenti ai requisiti di riutilizzabilità: in tal caso i detentori provvederanno al conferimento diretto e differenziato presso uno dei contenitori del Centro di Raccolta.

#### **Art. 4.4 -Le Ecofeste**

In ossequio agli obiettivi di prevenzione e riciclo dei rifiuti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo devono ispirarsi ai principi delle ecofeste, con le seguenti prescrizioni:

- Per tutte le manifestazioni: obbligo della raccolta differenziata di frazione umida, plastica, carta, vetro, oli esausti.

Per le manifestazioni denominate "Ecofeste": utilizzo di stoviglie e bicchieri lavabili ovvero di stoviglie bicchieri e posate in materiali biodegradabili e compostabili, acqua in brocca, bibite alla spina o in vetro a rendere, nomina di un responsabile rifiuti della manifestazione.

Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate sia nel corso della festa così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione stessa.

Si dovrà quindi dare visibilità all'attribuzione della qualifica di "ecofesta" apportando l'apposito marchio definito dal Comune sul materiale divulgativo.

### **TITOLO 5 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

#### **Art. 5.1 -Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento**

1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e vuotatura dei cestini stradali è garantito con frequenze diverse su:

- a. strade e piazze classificate di livello comunale;
- b. tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
- c. strade vicinali classificate di uso pubblico purché pavimentate;
- d. strade private soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
  - i. siano permanentemente aperte al pubblico transito;
  - ii. non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito;
  - iii. siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;

- iv. siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
  - e. zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
  - f. sponde pubbliche di corsi d'acqua, fiumi e laghi purché accessibili ai mezzi meccanici.
2. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità ed alla presenza di persone.
  3. Il Comune può prevedere la presenza dei cestini gettacarte/posacenere in tutte le zone ad alta frequentazione e passaggio, nei giardini pubblici ed all'ingresso/uscita di monumenti e palazzi storici per i quali sia possibile la visita.
  4. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni o aree pubbliche o utilizzano aree o spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, i caffè, gli alberghi, le trattorie i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere a mantenere pulita l'area esterna di pertinenza collocando se necessario appositi contenitori, indipendentemente dal tempo in cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento.
  5. Per gli stessi gestori è previsto l'obbligo di mettere a disposizione appositi cestini/posacenere per i mozziconi di sigaretta evitandone la dispersione nello spazio pubblico.
  6. I rifiuti direttamente raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni. All'orario di chiusura l'area occupata dovrà essere lasciata perfettamente pulita.

### **Art. 5.2 -Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie**

1. Il gestore del servizio o altro incaricato dal Comune provvede alla pulizia dei pozzetti stradali, verificandone il buon funzionamento e segnalando agli uffici competenti incaricati della manutenzione eventuali anomalie riscontrate.
2. Il gestore, tramite il normale servizio di spazzamento, provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il deflusso.
3. È fatto assoluto divieto di introdurre qualsiasi materiale o rifiuto negli stessi.

### **Art. 5.3 -Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati**

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali o di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico dei soggetti competenti.
2. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente libere da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare il proliferare di randagismo ed a tutela degli aspetti igienico - sanitari.
3. A tale scopo essi devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, a realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
4. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine, previo parere motivato di Arpa e/o ATS competenti per territorio.
5. Trascorso inutilmente detto termine il Sindaco emana ordinanza, nei confronti dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

### **Art. 5.4 -Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto**

1. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.
2. I rifiuti devono essere differenziati come prescritto dal presente regolamento.
3. Al termine del mercato settimanale i venditori ambulanti devono ordinatamente conferire ogni residuo derivante dall'attività svolta, in modo differenziato, in appositi contenitori o involucri, nei punti di prelievo stabiliti dal gestore, il quale provvederà tempestivamente alla fine dell'attività del mercato a raccogliere e

trasportare gli stessi ai luoghi di trattamento e smaltimento finale ovvero, se i quantitativi lo consentono, presso il Centro di Raccolta e a provvedere allo spazzamento dell'area.

#### **Art. 5.5 -Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private**

1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dalla attività esercitata e gestendoli secondo le modalità prescritte dal presente regolamento.

2. Al termine dell'orario di apertura dell'esercizio o negozio l'area deve risultare perfettamente pulita.

3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. Il Comune potrà organizzare, tramite il Gestore, un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra di loro.

4. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socioculturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Il Comune trasmette al Gestore del servizio RU, copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici, costituzionalmente garantiti, per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, nonché per le manifestazioni direttamente attuate dal Comune o alle quali è attribuito patrocinio. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti con la zona dell'evento eventualmente interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio RU, che può richiedere il pagamento anticipato nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. Le attività di cui al presente comma sono regolate da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.

5. Tutti le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne in cui viene esercitata l'attività di idonei cestini gettacarte, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

#### **Art. 5.6 -Attività di volantinaggio**

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:

- a. distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
- b. lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.

2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.

3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

#### **Art. 5.7 -Contenitori di materiale pubblicitario**

1. È fatto divieto di collocare sul suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.

2. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte

dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5.8 -Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi.
3. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore.
4. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

#### **Art. 5.9 -Pulizia di aree occupate da cantieri**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore, su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

#### **Art. 5.10 -Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico**

1. Qualora si verifichino scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. È fatta salva la contestazione delle inadempienze ai sensi delle Leggi in materia e del presente Regolamento.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpa e/o ATS competenti per territorio, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza avverso i soggetti interessati, disponendo con urgenza la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

#### **Art. 5.11 -Obblighi di chi conduce animali domestici**

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi, conferendole al servizio di raccolta con le modalità previste per la frazione residua dei rifiuti urbani.

Per quanto sopra si fa altresì riferimento e rimando estendendola a tutte le aree pubbliche alla vigente prescrizione regolamentare “per l'utilizzo dei parchi e delle aree pubbliche a verde”: (...). *Chi accompagna cani deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni degli stessi, come previsto dal regolamento “Parchi” cui si fa rimando.*

Tali soggetti sono obbligati a mostrare, su richiesta del Pubblico Ufficiale, gli strumenti per la raccolta e/o rimozione degli escrementi. Chi non rimuove le deiezioni o risulta sprovvisto alla richiesta del Pubblico Ufficiale degli strumenti idonei alla rimozione delle stesse, è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Il Comune potrà dotare alcune di tali aree pubbliche o di uso pubblico con appositi dispenser di sacchetti e contenitori dedicati al conferimento delle deiezioni animali.
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

#### **Art. 5.12 -Divieti**

1. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità.
2. Tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi, unicamente, negli appositi cestini stradali.
3. I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.
4. È vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiale di qualsiasi natura, fatte salve eventuali comunicazioni di servizio del Comune.
5. È vietato l'utilizzo dei cestini e contenitori stradali quando il grado di riempimento non consente un idoneo contenimento dei rifiuti conferiti.
6. Si fa altresì riferimento e rimando estendendola a tutte le aree pubbliche alla vigente prescrizione regolamentare "per l'utilizzo dei parchi e delle aree pubbliche a verde" è vietato:
  - Conferire nei cestini di strade e piazze rifiuti provenienti dal domicilio
  - Distribuire in aree pubbliche in assenza di adeguato controllo (es. in colonie feline) cibo per volatili, cani o gatti randagi;

### **TITOLO 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 6.1 Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Servizio di Polizia Locale.
2. Possono essere accertate anche:
  - a. da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore o dipendente del Comune, qualora nominato dal Sindaco " **Agente Accertatore - ai soli fini del regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani su tutto il territorio comunale**";
  - b. da cittadini appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente riconosciute dal Comune per attività regolate da convenzione per tale servizio.

#### **Art. 6.2 Verifiche e controlli**

1. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
2. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il Gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri-confezionamento.
3. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.
4. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del C.P.P.

#### **Art. 6.3 Regime sanzionatorio**

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:
  - a. per quanto ricade nelle violazioni previste dal Testo Unico Ambientale con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e segg. della norma stessa;



- b. per tutte le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le sanzioni, nei limiti minimo di € 25 e massimo di €500.00 nel rispetto del vigente *Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali*”, adottato ai sensi dell’art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000.

2. Si individua nel responsabile della Polizia Locale l'autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della legge 13 novembre 1981 n. 689, a ricevere il rapporto sugli accertamenti delle violazioni amministrative al presente regolamento, a ricevere gli scritti difensivi, i documenti e le richieste di audizione dei presunti responsabili delle violazioni stesse e ad emanare le ordinanze-ingiunzioni per l'irrogazione delle sanzioni ovvero le ordinanze di archiviazione del procedimento sanzionatorio.

#### **Art. 6.4 Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività.
2. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente sono da ritenersi abrogate.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applica la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.

#### **Art. 6.5 Campagna di informazione alla cittadinanza.**

1. A seguito dell’entrata in vigore del presente Regolamento l’Amministrazione Comunale attiverà forme di pubblicizzazione dei contenuti dello stesso con una specifica informativa indirizzata alle famiglie nonché alle attività economiche del territorio.
2. Copia del presente Regolamento verrà inoltrata ai gestori dei servizi di igiene urbani ivi descritti.

#### **Art. 6.6 Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia "rifiuti".
2. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.